

# **ELEZIONI: PERMESSI PRESIDENTI SEGGI SCRUTATORI – RAPPRESENTANTI DI LISTA**

## **RAPPORTO DI LAVORO (Pos. AS/3330.3-LL/6100)**

**L. 16 aprile 2002, n. 62 - Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale - Esercizio di pubbliche funzioni presso gli uffici elettorali**

**Si fa seguito alla circolare ABI - serie Lavoro [n. 19](#) del 18 marzo 2002 - relativa all' indizione in alcune località italiane delle elezioni amministrative per domenica 26 maggio 2002 - per informare gli Associati che sulla "Gazzetta Ufficiale - Serie Generale", n. 89 del 16 aprile 2002 è stata pubblicata la L. 16 aprile 2002, n. 62 con la quale sono state introdotte talune modifiche ed integrazioni alla normativa concernente il procedimento elettorale.**

**Come già accennato nella menzionata circolare ABI, la nuova legge ha, tra l' altro, disposto che tutte le consultazioni elettorali (politiche, amministrative, referendarie, etc., con la sola esclusione di quelle europee) si svolgano nell' arco di due giornate: più precisamente è stato stabilito un prolungamento dell' orario di votazione con l' apertura dei seggi la domenica (dalle ore 8.00 alle ore 22.00) ed il lunedì successivo (dalle ore 7.00 alle ore 15.00), con inizio, subito dopo, delle operazioni di scrutinio (art. 1).**

**Il provvedimento - motivato dall' esigenza di "favorire la maggiore partecipazione dei cittadini al voto e di evitare gli spiacevoli disagi verificatisi alle ultime elezioni politiche" - precisa, inoltre, che tale prolungamento dell' orario di votazione si applica alle regioni a statuto ordinario, con riferimento alle elezioni regionali, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che saranno emanate in materia (art. 4).**

**Ciò premesso, si evidenzia come nel fare applicazione dei noti criteri concernenti il trattamento da corrispondere ai lavoratori che espletano funzioni presso i seggi, le aziende dovranno tenere conto delle suddette modifiche in tema di durata delle operazioni elettorali.**

**A questo riguardo si reputa opportuno fare un breve riepilogo dei principi attualmente vigenti in materia, dal momento che le novità introdotte dalla legge**

**in oggetto potrebbero ingenerare, nei destinatari, qualche dubbio sul piano applicativo.**

**Per quanto attiene, anzitutto, alla giornata di sabato, nel corso della quale vengono espletate le operazioni preparatorie alla votazione, al lavoratore verrà riconosciuta la facoltà di scegliere tra il pagamento di una quota aggiuntiva della retribuzione normalmente percepita e una giornata di riposo compensativo, con possibilità per l'azienda, in questo secondo caso, di individuare, in relazione alle proprie esigenze organizzative, tecniche e produttive, la data in cui il suddetto riposo dovrà essere effettuato.**

**Relativamente alla giornata di domenica, resta fermo il diritto del lavoratore di fruire di una giornata di riposo compensativo, che dovrà essere accordato, di massima, immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali.**

**Come è stato ricordato, la nuova disciplina prolunga la durata delle operazioni di voto sino alle ore 15.00 del lunedì, precisando, nel contempo, che lo scrutinio deve essere iniziato subito dopo la chiusura della votazione, proseguito senza interruzione ed ultimato entro le ore 14.00 del giorno seguente (art. 73, comma 1, d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato sul punto dalla legge in oggetto, all' art. 1, comma 5, lett. a) e b).**

**Relativamente alla giornata del lunedì (giornata nella quale, diversamente dal passato, si svolgono ancora le operazioni di voto), il lavoratore avrà, quindi, diritto di assentarsi dal servizio, ma nessun emolumento economico o normativo supplementare dovrà essergli riconosciuto, trattandosi di una normale giornata di lavoro.**

**Analogo trattamento spetterà per la giornata di martedì qualora, naturalmente, le operazioni di scrutinio - che, come ricordato, dovranno avere inizio subito dopo la chiusura della votazione - dovessero protrarsi oltre le ore 24.00 del lunedì.**

**Si segnala, in conclusione, che la legge in oggetto - entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (art. 6) - sarà applicabile alle prossime elezioni amministrative.**

**segue**

# **NOTA FABI COSENZA**

## **PERTANTO RIASSUMENDO:**

**SABATO = POSSIBILE RECUPERO O MONETIZZAZIONE**

**DOMENICA = SOLO RECUPERO**

**LUNEDI= PERMESSO (TUTTA LA GIORNATA) SE OPERAZIONI OLTRE LE ORE 24  
SPETTA ALTRA GIORNATA**

**IN CONCLUSIONE QUALORA SI OPTI DI RECUPERARE**

**E LE OPERAZIONI ELETTORALI SIANO CESSATE OLTRE LE ORE 24 DI LUNEDI**

**Si avrà diritto a:**

**SABATO presso i seggi**

**DOMENICA presso i seggi**

**LUNEDI presso i seggi**

**MARTEDI (recupero giornata per operazioni oltre le ore 24 di lunedì)**

**MERCOLEDI (recupero del sabato)**

**GIOVEDI (recupero della domenica)**

**Ovviamente se lunedì non si va oltre le ore 24 i recuperi di sabato e domenica possono effettuarsi martedì e mercoledì o in altre giornate comunicate preventivamente all'Azienda.**

**In sede di comunicazione all'Azienda dell'impegno presso i seggi elettorali, oltre alla richiesta, bisogna allegare l'atto di nomina di Presidente, scrutatore, rappresentante di lista. In questa fase è bene comunicare all'azienda in quali giornate si intende effettuare il recupero dei giorni.**

**E' ovvio che al Seggio bisogna presentarsi al momento dell'insediamento (sabato pomeriggio) e poi alla fine (lunedì) farsi rilasciare un attestato da parte del Presidente da consegnare in azienda come giustificativo.**

**(E' buona norma fotocopiare e trattenere il tutto)**